



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DA: PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30/09/2011

=====

ADDI' 30/09/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLCUMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MAITEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: BUONTEMPO - CANGEMI - MATTEI - SANTINI

DELIBERAZIONE N. 440

Oggetto:

Atto di indirizzo in ordine alle spese di personale degli Enti strumentali della Regione Lazio.



440 30 SET. 2011 Pa



OGGETTO: Atto di indirizzo in ordine alle spese di personale degli Enti strumentali della Regione Lazio

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Risorse Umane, Demanio e Patrimonio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante disposizioni concernenti la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6.9.2002 e successive modificazioni;

VISTE le leggi regionali istitutive degli enti strumentali della Regione Lazio;

VISTO l'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 18 febbraio 2002 n. 6, come modificata dall'art. 18 della legge regionale del 28 aprile 2006 n. 4, il quale prevede che gli Enti e le Agenzie sub regionali sono sottoposti all'osservanza degli indirizzi della Giunta regionale in materia di politiche del personale;

RILEVATO che è in vigore il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122 ed in particolare, il comma 557, dell'art. 1, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007), così come modificato dall'art. 14, comma 7, del sopra citato decreto, il quale prevede l'obbligo di riduzione delle spese di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità rispetto all'anno precedente;

CHE lo stesso art. 14, comma 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge n. 122/2010, stabilisce il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale negli enti ove l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti (modificando l'art. 76, comma 7 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, che aveva fissato nel 50% il relativo tetto);

ATTESO che, per la prima volta, il citato D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito Legge n. 122/2010, estende anche alle Regioni il principio del turn-over in precedenza di esclusiva pertinenza delle Amministrazioni centrali, secondo il quale tutti gli altri enti che soddisfano i parametri del sopra citato art. 14, comma 9, possono procedere ad assunzioni nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente (cessazioni verificatesi nell'anno 2010);

VISTI i principi generali recati dalla Legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO che lo Stato ha reiterato nel tempo (comma 663 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 -Legge Finanziaria dello Stato anno 2007, comma 10 dell'art. 77 comma ter del D.L. 25-06-2008, n. 112 convertito dalla L. 6 agosto 2008 n. 133 e comma 137 dell'art. 1 della L. 13 dicembre 2010, n. 220) la facoltà alle Regioni di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali

VISTO il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, prot. n. 11/17/CR06/C1 del 10 febbraio 2011, recante "Interpretazione delle disposizioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in materia di contenimento delle spese di personale delle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle regioni e delle province autonome e del S.S.N., convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122" secondo il quale ai fini della determinazione del rapporto tra spese di personale/spese correnti è facoltà delle Regioni computare nell'ambito delle proprie spese di personale e spese correnti quelle rispettivamente sostenute da Enti ed Organismi strumentali esplicitamente individuati dalle stesse;



440 30 SET. 2011 h

ATTESO CHE l'applicazione della citata normativa e più specificamente dell'art. 14, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge n. 122/2010, agli Enti strumentali della Regione Lazio considerati singolarmente, determinerebbe l'impossibilità per alcuni di essi di assolvere compiutamente ai propri fini istituzionali per carenza di risorse umane, non potendo gli stessi sostituire il personale cessato dal servizio per effetto delle limitazioni di cui sopra;

CONSIDERATO CHE la sopra descritta situazione è "fisiologica", in quanto la maggior parte delle prestazioni dei servizi svolti da taluni Enti strumentali è resa direttamente dai dipendenti degli stessi Enti con minimo apporto di beni strumentali, per cui la spesa del personale incide in maniera rilevante sulle spese correnti;

CHE pertanto si ritiene opportuno, a decorrere dal 2011 con riferimento all'anno precedente, considerare il rapporto spesa del personale/spesa corrente della Giunta della Regione Lazio tenendo conto anche dei correlativi dati della spesa corrente e del personale degli Enti strumentali della Regione Lazio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 4 marzo 2011, avente ad oggetto l'atto di indirizzo in materia di politiche organizzative e del personale degli Enti pubblici dipendenti della Regione Lazio, in materia di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2011-2013;

CHE alla luce di quanto sopra si rende necessario istituire, con successivo provvedimento adottato dal Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio, di concerto con il Direttore del Dipartimento della Programmazione Economica e Sociale, una Commissione di verifica con poteri ispettivi e di controllo sull'andamento delle spese di funzionamento e delle spese di personale degli Enti strumentali;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a procedura di concertazione con le parti sociali;

PER le motivazioni sopra espresse

All'unanimità

DELIBERA

- Le premesse fanno parte integrante del presente atto;
- di assumere, in sede di determinazione del rapporto spese di personale/spese correnti della Giunta della Regione Lazio, anche i corrispondenti dati degli Enti strumentali della Regione ai fini del calcolo dell'indice economico-finanziario ai sensi dell'art. 14, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge n. 122/2010, fermo restando il rispetto per gli stessi enti:
 1. dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007), così come modificato dall'art. 14 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, il quale prevede l'obbligo di riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente;
 2. dall'art. 76, comma 7, della D.L. n. 112/2008, e successive modificazioni, in merito alla possibilità di procedere ad assunzioni di personale entro il limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni verificatesi nell'anno precedente presso il singolo Ente, in relazione alla propria pianta organica.
- che gli Enti strumentali prima di adottare ogni atto inerente le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale devono essere autorizzati dalla Giunta regionale previa istruttoria predisposta dalla competente struttura della Direzione Regionale Organizzazione e Personale, Demanio e Patrimonio e che in caso di mancato adempimento si produrranno gli



440 30 SET. 2011 R

effetti di cui all'art. 21 del D. Lgs.vo n.165/2001 e successive modifiche nei confronti del Dirigente responsabile, fermo restando quanto previsto dalla l.r. n. 6/2002 art. 8, comma 2, in riferimento all'esercizio dei poteri sostitutivi.

- di istituire con successivo provvedimento, adottato dal Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio di concerto con il Direttore del Dipartimento della Programmazione Economica e Sociale, una Commissione di verifica con poteri ispettivi e di controllo sull'andamento delle spese di funzionamento e delle spese di personale degli Enti strumentali di cui in premessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 03 OTT. 2011



ATTESA
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO